

lippo Palmerini come complice non necessario, sono colpevoli di assassinio, ossia omicidio volontario commesso con premeditazione ed aguato la notte del 28 al 29 ottobre 1861 in Bologna, sulle persone degl' Ispettori di P. S. Antonio Grasselli e Giambattista Fumagalli, ammesso in favore dei suddetti colpevoli il concorso di circostanze attenuanti;

VII. Che Innocente Oppi, Paolo Pini, Luigi Romagnoli, e Gaetano Roversi sono colpevoli di grassazione commessa in più persone per somma superiore alle 500 lire in tempo di notte e in casa abitata la sera del 3 dicembre 1861 in Bologna a danno del marchese Guido Luigi Pepoli;

VIII. Pietro Ceneri, Ferdinando Guermandi, Vincenzo Nadini, Luigi Righi e Agostino Sabatini, come autori; Giacomo Ceneri, Adamo Falchieri, Angelo Falchieri, Alessio Gardini, Giovanni Gardini, Camillo Donati, Giuseppe Malaguti, Luigi Mariotti, Luigi Romagnoli, Giuseppe Paggi, Cesare Rossi, Pietro Rossi, Ulisse Tubertini, e Carlo Zaniboni come agenti principali; Antonio Nicolini come complice senza la cui cooperazione il reato non sarebbe stato commesso, sono colpevoli di grassazione eseguita in più persone, con minacce sulla vita a mano armata, accompagnata da ferite costituenti delitto, in offesa di Raffaele Tabarroni con abuso della divisa degli Ufficiali della *Pubblica Forza*, qualificata per valore, pel tempo e pel mezzo, eseguita nella notte del 10 al 11 dicembre 1861 nell' ufficio delle merci a grande velocità presso la stazione della Ferrovia in Bologna con deprezzazione di gruppi di denaro destinati a diverse persone, e di altri oggetti; e che Gaetano Tognoli è colpevole di avere scientemente, ma senza precedente intelligenza cogli autori di detta grassazione, ricettata parte del denaro in quella deprezzato;

IX. Che Luigi Romagnoli, Teodoro Squarzina, Luigi Terzi, Biagio Terzi e Luigi Righi come autori, e Vincenzo Merighi come complice non necessario, sono colpevoli di grassazione commessa in più persone la sera del 23 febbraio 1862 in Bologna, accompagnata da minacce nella vita a mano armata, qualificata pel valore, pel tempo e pel mezzo, a danno di Angelo Brazzetti.

X. Che Adamo Falchieri, Cleto Franceschelli, ed Eugenio Guidicini, come autori, e Luigi Romagnoli come complice non necessario, sono colpevoli di furto qualificato pel valore, pel tempo e pel mezzo, commesso in Bologna la notte del 9 al 10 marzo 1862 in danno di Eustacchio Zanetti; che Carlo Zaniboni è colpevole di avere previa intelligenza cogli autori del suddetto furto, ricettata parte dei denari rubati allo Zanetti, non importando però questa ricettazione tale cooperazione che senza di quella il reato non sarebbe stato commesso; e che Gaetano Ugolini è colpevole di essersi scientemente intromesso onde far vendere oggetti rubati allo Zanetti senza precedente concerto cogli autori del furto medesimo;

XI. Che Gaetano Bertocchi, e Cesare Caselli come agenti principali, e Giuseppe Paggi come complice senza la di lui cooperazione il reato non sarebbe stato commesso, sono colpevoli di mancato assassinio, e cioè di omicidio volontario mancato sulle persone del Cav. Avv. Felice Pinna reggente la Questura, dell'Avv. Luca Baccarini Ispettore, e del Dott. Francesco Casati delegato di P. S. in Bologna, alla di cui vita si attentò nel pomeriggio del 23 marzo 1862 in Bologna stessa, con premeditazione ed aguato;

XII. Che Eugenio Guidicini è colpevole di furto quali-

ficato pel tempo e pel mezzo commesso in Bologna la sera del 4 luglio 1862 a danno di Giuseppe Bianchi;

XIII. Che Francesco Laghi, Luigi Canè, e Giuseppe Gamberini come autori, e Innocenzo Nanni come complice non necessario, sono colpevoli di grassazione commessa in più persone la sera del 29 agosto 1862 al Lavino di Mezzo, accompagnata da omicidio mancato sulla persona di Raffaele Garetti, qualificata pel valore e pel tempo a danno di Raffaele Capelli;

XIV. Che Giuseppe Gardini, Luigi Canè, Angelo Amadori e Cesare Stanzani sono colpevoli di grassazione commessa a Lovoletto, in più persone la sera del 5 settembre 1862, qualificata pel valore e pel tempo a danno di Raffaele Boschi, di Carolina Boschi, del dott. Angelo Gardini o di Vincenzo Campagna;

XV. Che Eugenio Guidicini è colpevole di furto qualificato pel tempo e pel mezzo, commesso in Bologna la notte del 16 al 17 dicembre 1862 in danno di Carlo Canedi;

XVI. Che Gaetano Tugnoli, Giuseppe Remondini, Antonio Pondrelli, Giuseppe Nanni, Luigi Monti, e Federico Bernardi come autori, e Francesco Ramponi come complice non necessario, sono colpevoli di grassazione commessa in più persone accompagnata da minacce nella vita a mano armata, e qualificata pel valore, la mattina del 16 gennaio 1863 fuori porta S. Stefano di Bologna, a danno del conduttore e dei viaggiatori che erano nella diligenza diretta per Firenze, e del procaccio di Loiano Giuseppe Marchetti, e di Luigi Giustini;

XVII. Che Francesco Laghi è colpevole di furto qualificato pel valore, pel tempo e pel mezzo, commesso in Bologna la notte del 28 al 29 marzo 1863 a danno di Gaetano Testoni;

XVIII. Che Francesco Laghi ed Antonio Pondrelli sono colpevoli di grassazione commessa in due persone con armi e con abuso del titolo di pubblici funzionari nella notte del 24 al 25 aprile 1863 in Bologna a danno di Silvio Paglietti e dei fratelli Federico e Giulio Bonifazi;

XIX. Che Francesco Laghi e Antonio Pondrelli sono colpevoli di altra grassazione commessa in due persone con armi e con abuso del titolo di pubblici funzionari, commessa in Bologna la suddetta notte del 24 al 25 aprile 1863 a pregiudizio di Orazio Dall'Olio;

XX. Che Cesare Caselli, Giulio Galanti, Giovanni Sabatini e Ignazio Tomba sono colpevoli di ritenzione in casa di armi insidiose, ammesso in loro favore il concorso di circostanze attenuanti;

XXI. Che Francesco Laghi è colpevole di aver portato indosso, vagando per le vie di Bologna in tempo di notte nell'aprile 1863, armi insidiose;

XII. Che Giuseppe Paggi e Luigi Dall'Olio sono colpevoli di ritenzione di oggetti non confacenti alla loro condizione e dei quali non hanno saputo giustificare la legittima provenienza, essendo ambedue persone sospette;

Considerato che il reato di cui al numero 1 è contemplato e represso con le sanzioni penali di cui agli articoli 426, 428 e 429 del codice penale;

Quello di cui al N. II qualificato siccome rapina dall'editto penale Pontificio 20 settembre 1832 vigente all'epoca in cui fu commessa, sarebbe punito per l'Editto medesimo giusta il disposto dei combinati art. 345, 339 ultimo alinea minore del codice ora in vigore, li qualificherebbe per grassazione, e cadrebbe sotto la censura degli art. 596 N. 4 o 597 N. 4;

Quello di cui al N. III è contemplato e punito dagli art. 586 N. 3 e 4, 597 N. 3 e 4, 598, 605, 606 e 608 N. 1 combinati con gli art. 102, 103, 104;

Quello di cui al N. IV dagli art. 606, 608 N. 1, 610 N. 1, 611, 612 a dall' art. 639 per riguardo al Caselli;

Quello di cui al N. V dagli articoli 606 N. 1, 608, N. 1, 610 N. 1 e 612 combinato coll' art. 638;

Quello di cui al N. VI dagli art. 526, 631 combinati cogli art. 102, 103, 104;

Quello di cui al N. VII dagli art. 596 N. 4, 597 N. 4, 698, 606, 608;

Quello di cui al N. VIII dagli art. 596 N. 3, 4, e 5, 597 N. 3, 4, 5, 598, 606, 608, 610, 102, 103, 104 e 639;

Quello di cui al N. IX dagli art. 596 N. 3, 597 N. 3, 598, 606, 608, 610, 103, 104;

Quello di cui al N. X dagli art. 606, 608, 610, 612, 638, 639, 103, 104;

Quello di cui al N. XI dagli art. 526, 531, 97, 102, 103, 104;

Quello di cui ai N. XII e XV dagli art. 608, 610, 612;

Quello di cui al N. XIII dagli art. 596, N. 2, 597 N. 2, 598, 606, 608;

Quello di cui al N. XIV dagli art. 596 N. 4, 597 N. 4, 598, 606, 608;

Quello di cui al N. XVI dagli art. 596 N. 3, 597 N. 3, 598, 606, 103, 104;

Quello di cui al N. XVII dagli art. 606, 608, 610, 612, 103, 104;

Quello di cui ai N. XVIII, XIX dagli articoli 596 N. 4. e 5, 597 N. 4. e 5. e 598;

Quello di cui ai N. XX e XXI dagli articoli 455, 457;

Quello di cui al N. XXII dagli art. 447, 449;

Considerato che risulta dagli atti come Giovanni Catti, Pietro Ceneri, Ermenegildo Nanni, e Agostino Sabattini furono condannati ai lavori forzati a vita con sentenza della Corte d'Assisie di Genova del 14 marzo 1863, ed Enrico Nobili a venti anni di lavori forzati per essere egli maggiore degli anni 18 ma minore dei 21 all'epoca che commise il reato per cui fu condannato;

Considerato che parimenti risulta dagli atti come Pietro Busi con sentenza di questa Corte 13 febbraio 1863 fu condannato ai lavori forzati a vita, ed Emilio Parmeggiani alla reclusione per anni sette non avendo egli compito il ventunesimo anno benchè fosse maggiore degli anni 18;

Considerato risultare egualmente dagli atti che Francesco Laghi fu condannato a venti anni di lavori forzati con sentenza della Corte d'Assisie di Ferrara 18 giugno 1862; Rimondini Giuseppe a dodici anni di lavori forzati con sentenza di questa Corte del 10 giugno 1863; Giuseppe Barbieri a cinque anni di reclusione con sentenza di questa medesima Corte del 22 gennaio 1863; Donnino Castellari a ventitre anni di lavori forzati, con sentenza della Corte stessa in data 5 luglio 1862 e Paolo Rondelli a cinque anni di carcere con sentenza del Tribunale di Circondario di Bologna in data 21 gennaio 1863;

Considerato che parimenti risulta dagli atti essere stati già condannati con sentenze divenute irretrattabili e delle quali fu già compita la esecuzione Carlo Archetti a venti anni di galera, Giuseppe Zucchi a dieci anni, Fioravante Dondarini a dodici anni, Angelo Amadori a sette anni, Pietro Rossi o cinque anni, Angelo Matteuzzi a cinque anni, Luigi Righi a cinque anni, Nicola Armaroli a cinque anni, Nicodemo Ghedini a cinque anni, e Giuseppe Gamberini a quattro anni della pena medesima; e Camillo Donati a sei anni di opera pubblica, Natale Marcheselli e Giuseppe Galliani a cinque anni, Carlo Zaniboni, Alessio Gardini, e Paolo Pini a tre anni: Teodoro Squarzina, Eugenio Guidicini e Federico Bernardi a due anni della stessa pena; quali pene essendo criminali li costituiscono recidivi da crimine a crimine;

Considerando che anche Francesco Laghi in rapporto ai reati di cui ai N. XIII, XVII, XVIII, e XIX, comechè commessi dopo evaso dalle carceri di Ferrara, e dopo divenuta irretrattabile la Sentenza che lo condannò a venti anni di lavori forzati, è da ritenere per recidivo;

Considerando che per la fede di nascita del Silvio Tarozzi si ha com'egli al tempo che commise il reato di cui al N. III era minore degli anni 18, ma maggiore dei 14;

Ritenuto che all'epoca in cui commisero il reato di cui al N. 1 il Nobili ed il Parmeggiani erano minori dei ventun'anni, ma maggiori dei diciotto,

Considerato che contro coloro i quali si trovano già condannati alla pena dei lavori forzati a vita non può farsi luogo ad una nuova applicazione della stessa pena nè di altre pene temporanee per reati anteriormente commessi;

Visti gli articoli 345 e 339 dell'Editto Penale 20 Settembre 1832 e la legge 31 agosto 1859 del Governatore Generale delle Romagne articolo 12;

Visti gli articoli 3, 426, 428, 429, 596, 597, 598, 605, 606, 608 N. 1, 610 N. 1, 611, 612, 638, 639, 526, 531, 90, 91, 97, 102, 103, 104, 447, 449, 455, 457, 122, 684, 20, 21, 23, 45, 46, 107, 108, 109, 110, e 117 del codice penale e 597 del codice di procedura penale. (dei quali articoli il Presidente dà lettura).

In applicazione di questi:

Previa dichiarazione che non si fa luogo ad applicare alcuna pena contro i già condannati Giovanni Catti, Pietro Ceneri, Ermenegildo Nanni, Agostino Sabattini e Pietro Busi;

CONDANNA

Alessandro Gandolfi, Pietro Franzoni detto *Pira*, Luigi Mariotti, Giuseppe Malaguti, Giuseppe Paggi, Camillo Trenti, Gaetano Bertocchi, Cesare Caselli, Luigi Canè, Giuseppe Gamberini, e Francesco Laghi, ciascuno singolarmente ai lavori forzati a vita, alla perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'articolo 44 del codice civile, dichiarando quanto al Laghi cessato l'effetto della sopraccitata sentenza 18 giugno 1862;

Giacomo Ceneri, Alessio Gardini detto *Gardinetto*, e Luigi Romagnoli, ciascuno singolarmente ai lavori per anni 30, all'interdizione dai pubblici uffici, e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri dieci anni.

Luigi Righi e Carlo Zaniboni ciascuno ai lavori forzati per anni ventinove; Ulisse Tubertini, Camillo Donati, Adamo Falchieri, Pietro Rossi, Nicodemo Ghedini, Antopondrelli, Teodoro Squarzina ciascuno a vent'otto anni di lavori forzati;

Ferdinando Guermanti, Vincenzo Nadini e Cesare Rossi a ventisette anni di lavori forzati per ciascheduno,

Angelo Falchieri, Giovanni Gardini, Antonio Nicolini a ventisei anni di lavori forzati per ciascuno; e tutti e ciascuno di essi alla interdizione dai pubblici uffici e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri dieci anni;

Pier Antonio Bragaglia, Fioravante Dondarini, Alessandro Lipparini, Filippo Lolli, Paolo Pini, Gaetano Roversi, e Tognoli Gaetano, ciascuno ad anni 25 di lavori forzati alla interdizione dai pubblici uffici e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri dieci anni; Giuseppe Rimondini ad anni 13 di lavori forzati in aumento della pena a cui fu già condannato con la suddetta sentenza 10 giugno 1863. Donnino Castellari ad anni 5 di lavori forzati in aumento della pena inflittagli con la sentenza 5 luglio 1862, ed Enrico Nobili a tre anni di lavori forzati similmente in aumento della pena alla quale fu condannato con la sentenza 14 marzo 1863;

Giuseppe Gheduzzi, Biagio Terzi, e Luigi Terzi, ciascuno ad anni 22 di lavori forzati, Federico Bernardi, ad anni 21, Luigi Monti, Giuseppe Nanni ed Innocente Oppi ciascuno ad anni 20 della medesima pena; e tutti e ciascuno di essi all'interdizione dai pubblici uffici, e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri dieci anni;

Angelo Amadori a 16 anni di lavori forzati, Giuseppe Gardini, Giovanni Ghedini, Cesare Stanzani, e Filippo Palmerini, ciascuno a 15 anni della stessa pena, e tutti, e cia-

scuno alla interdizione dai pubblici uffizi e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri 6 anni;

Vincenzo Merighi, e Giacomo Tarozzi ciascuno ai lavori forzati per anni 12, Cesare Bonaveri, Cleto Franceschelli, e Innocenzo Nanni, ciascuno a 10 anni della pena suddetta; e tutti e ciascuno alla interdizione dai pubblici uffizi, e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri 6 anni;

Eugenio Guidicini ad anni 15 di reclusione, Vincenzo Cristiani ad anni 10, e Francesco Ramponi ad anni 10 di reclusione e tutti e ciascuno alla interdizione dai pubblici uffizi e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri 6 anni;

Giuseppe Zucchi alla reclusione per 10 anni, e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri 6 anni;

Nicola Armaroli, Carlo Archetti, Giuseppe Galliani, Raffaele Lambertini, Natale Marcheselli, Angelo Matteuzzi, e Paolo Rondelli alla reclusione ciascuno per anni sette, e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri 5 anni, dichiarando in quanto al Rondelli cessato, a forma di legge, l'effetto della suddetta sentenza di questo Tribunale di Circondario 21 gennaio 1863;

Ulisse Baldini, Paolo Casanova, Demetrio Lambertini, Enrico Ratta, Giuseppe Tognoli, Cesare Trebbi, Filippo Giugni, e Gaetano Ugolini, alla reclusione ciascuno per anni 5 e alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per altri 4 anni; e

Giuseppe Barbieri a 5 anni della pena medesima in aumento di quella a cui fu condannato con la sentenza 22 gennaio 1863;

Giulio Galanti, Giacomo Gardenghi, Alfonso Longhi, Camillo Pazzaglia, e Valerio Zambonelli, ciascuno alla reclusione per 3 anni, e alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per altri 3 anni; ed

Emilio Parmeggiani altri 3 anni di reclusione in aumento della pena a cui fu condannato con la sentenza 13 febbraio 1863;

Silvio Tarozzi al carcere per anni 5; Giovanni Sabbatini al carcere per 3 anni, a cinquanta lire di ammenda e alla sorveglianza speciale della P. S. per altri 2 anni,

Cesare Aldrovandi, Francesco Bignami, Francesco Chiari, e Giovanni Garuffi ciascuno al carcere per 3 anni computabili dal giorno del rispettivo arresto, e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per altri 2 anni;

Giovanni Gualandi al carcere per 3 anni decorribili dal giorno dell'arresto;

Luigi Dall'Olio a 6 mesi di carcere da computarsi in quello preventivamente sofferto, e

Ignazio Tomba a 5 giorni di arresto da computarsi pure nel già sofferto carcere;

Condanna alla emenda dei danni verso chi di ragione e alle spese del giudizio relativamente ai singoli capi d'imputazione insieme ed in solido tutti quelli che come sopra furono dichiarati colpevoli, come capi o partecipi, o prestanti luogo di riunione per riguardo al reato di associazione di malfattori, e come autori o agenti principali, o complici, o in qualunque modo partecipi negli altri reati;

Dichiara assorbita dalle pene criminali come sopra inflitte, le pene correzionali e di polizia di cui i condannati sarebbero passibili per delitti o contravvenzioni;

Dichiara cadute in confisca le armi ed altri oggetti costituenti corpo di reato che appartengano ai condannati: ed ordina che rimangano sotto sequestro i denari ed altri valori appresi, e ad essi spettanti, per cautela dei danni e delle spese giudiziarie;

Ordina la restituzione degli oggetti rubati o depredati venuti in potere della giustizia in favore dei legittimi proprietari, e nei modi di legge;

Manda stamparsi, affiggersi, e pubblicarsi la presente sentenza a termini di legge per quanto riflette i condannati ai lavori forzati a vita, e i condannati ai lavori forzati a tempo per crimini di grassazioni, rapine e furti.

Bologna 19 ottobre 1864.

FEOLI Pres.

Zambrelli. } Cons.
Vitati. }

G. Sismondi sost. segret.

Il Presidente dopo la lettura della surriferita sentenza, avverte i condannati che ove si credano gravati, possono ricorrere in cassazione purchè facciano dichiarazione entro il termine di tre giorni.

L'udienza è levata alle ore undici.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.